

CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 01/02/2019

Gentile Cliente, di seguito riportiamo in sintesi le principali novità riguardanti la legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

Argomento	Descrizione
<p>Estensione del regime forfetario ex L. 190/2014</p>	<p>La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla ex L. 190/2014.</p> <p>Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro</p> <p>Dall'1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.1.2019.</p> <p>Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</p> <p>Possesso di partecipazioni</p> <p>La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); • controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. <p>Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.</p> <p>Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente</p> <p>La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono in corso rapporti di lavoro; • oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. <p>Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l'ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l'attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell'attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.</p>
<p>Definizione dei ruoli da omesso versamento</p>	<p>Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.</p> <p>La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.</p> <p>Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31.12.2017.</p> <p>Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.</p> <p>Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell'art. 4 del DL 119/2018</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>(che prevede l'annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010).</p> <p>Ambito applicativo</p> <p>La legge parla espressamente di omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni stesse. Sembra pertanto si possa trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive.</p> <p>Sono quindi esclusi dalla definizione in esame gli importi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta; • emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati. <p>Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95), con esclusione di quelli richiesti con accertamento.</p> <p>Stralcio del debito a titolo di capitale</p> <p>Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 16% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è fino a 8.500,00 euro; • il 20% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro; • il 35% dell'imposta e altri interessi, se l'ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro. <p>Bisogna pagare l'aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.</p> <p>Gli "altri interessi", a livello generale, dovrebbero essere non quelli di mora bensì quelli contestati nella cartella di pagamento ma relativi alla fase</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>antecedente al ruolo.</p> <p>Termini e adempimenti</p> <p>La procedura inizia con l'apposita domanda all'Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale).</p> <p>Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione (esempio, carichi non derivanti da omessi versamenti).</p> <p>L'invio della domanda ha gli stessi effetti dell'istanza di rottamazione dei ruoli: tra l'altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.</p> <p>Versamenti</p> <p>Gli importi dovuti sono corrisposti in base alle seguenti rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35% con scadenza 30.11.2019; • 20% con scadenza 31.3.2020; • 15% con scadenza il 31.7.2020; • 15% con scadenza il 31.3.2021; • 15% con scadenza il 31.7.2021. <p>A decorrere dall'1.12.2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.</p> <p>Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.</p> <p>Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.</p> <p>Implicazioni con la c.d. "rottamazione dei ruoli"</p> <p>L'istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Sembra potersi sostenere che rientrano nella sanatoria in oggetto anche i debitori che, essendone tenuti, non hanno effettuato il pagamento, entro il 7.12.2018, delle rate da rottamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018.</p> <p>Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.</p> <p>Conversione della domanda in rottamazione dei ruoli</p> <p>Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione prevista dalla legge di bilancio 2019, opponga il diniego, i debiti, in costanza dei requisiti di legge, sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all’art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora (e obbligo di pagamento per intero delle imposte, a prescindere dall’ISEE).</p> <p>Le somme potranno essere versate in 17 rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima, pari al 30%, con scadenza il 30.11.2019; • le restanti 16, pari ciascuna al 4,375%, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020 e fino al 2027; sono dovuti gli interessi al 2% annuo a decorrere dall’1.12.2019.
<p>Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Esclusione per i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria</p>	<p>Viene stabilito che, per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria “<i>non possono emettere fatture elettroniche</i>”, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.</p> <p>Inoltre, si precisa che l’esenzione vale esclusivamente per la fatturazione di prestazioni di cura, tipiche dell’attività del professionista; in caso di fatture di consulenza generica o altre vendite, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico.</p> <p>I dati fiscali trasmessi al Sistema TS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni ed esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale; • ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. <p>Analoga modifica viene inserita nell’art. 17 del DL 119/2018, in base al</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>quale l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate, che entrerà in vigore, a regime, dall'1.1.2020, potrà essere adempiuto mediante l'invio dei dati al Sistema TS. Anche in tal caso vengono definiti i limiti di utilizzo dei dati trasmessi.</p> <p>Si ricorda che dal 1.01.2019 è scattato l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante, con permanere del requisito di pagamento mediante l'utilizzo di mezzi tracciabili per la deduzione del costo e la detraibilità dell'IVA.</p>
<p>Contratti di sponsorizzazione e pubblicità - Obblighi di fatturazione e registrazione in capo alle ASD</p>	<p>Viene abrogato il co. 02 dell'art. 10 del DL 119/2018, che prevedeva specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione delle fatture per i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche).</p> <p>Nello specifico, era previsto che tali obblighi, ove relativi a contratti di sponsorizzazione o pubblicità, dovessero essere adempiuti dai cessionari soggetti passivi IVA stabiliti in Italia per conto dei soggetti in regime speciale.</p> <p>Resta fermo, tuttavia, quanto disposto dal co. 01 dell'art. 10 del DL 119/2018, in base al quale i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 se hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro; • assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta se, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore a 65.000,00 euro.
<p>Fatturazione elettronica nei confronti di consumatori finali</p>	<p>Viene previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali siano rese disponibili mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate soltanto su richiesta degli stessi soggetti.</p> <p>La disposizione, che modifica l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, è volta a garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.</p>
<p>Estromissione dell'immobile dell'imprenditore</p>	<p>Viene riaperta la disciplina dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella "privata" della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p><i>Imprenditori ammessi all'agevolazione</i></p>

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

Argomento	Descrizione
<p>individuale - Riapertura</p>	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore); • sia alla data dell'1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>L'agevolazione non compete, invece, all'imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2018, abbia cessato la propria attività d'impresa prima dell'1.1.2019.</p> <p>Immobili oggetto dell'agevolazione</p> <p>L'estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili "merce", né gli immobili che, pur se appartenenti all'impresa, non sono strumentali.</p> <p>Imposta sostitutiva dell'8%</p> <p>Il regime agevolativo in esame prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%; • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. <p>L'estromissione agevolata può essere effettuata anche nell'ipotesi in cui, non emergendo alcuna differenza tra il valore normale (o il valore catastale) dell'immobile estromesso ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, manchi di fatto la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva.</p> <p>Adempimenti</p> <p>Per le estromissioni perfezionate ai sensi della legge di bilancio 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2019 e il 31.5.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); • gli effetti dell'estromissione retroagiscono all'1.1.2019;

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.6.2020.
Rivalutazione dei beni d'impresa - Riapertura	<p>Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, che consente di iscrivere nell'attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un'imposta sostitutiva.</p> <p>Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.</p> <p>Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la rivalutazione è possibile anche se viene adottata la contabilità semplificata.</p> <p>Bilancio di riferimento per il possesso</p> <p>Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017.</p> <p>Bilancio di rivalutazione</p> <p>La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti "solari").</p> <p>Beni rivalutabili</p> <p>Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.</p> <p>Imposta sostitutiva</p> <p>I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 16%, per i beni ammortizzabili; • al 12%, per i beni non ammortizzabili. <p>L'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti "solari", del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2018).</p> <p>Decorrenza degli effetti fiscali</p> <p>Gli effetti della rivalutazione decorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti "solari"), in

Argomento	Descrizione
segue	<p>termini generali;</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2022, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.
<p>Iper-ammortamenti - Proroga con modifiche</p>	<p>L'iper-ammortamento (maggiorazione di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016) viene prorogato in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ordine risulti accettato dal venditore; sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Nuova misura della maggiorazione</p> <p>La nuova versione dell'iper-ammortamento prevede l'introduzione di diverse misure in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati.</p> <p>In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Maggiorazione relativa ai beni immateriali</p> <p>È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.</p> <p>Inoltre, viene ampliato l'ambito di applicazione di tale maggiorazione, includendo anche i costi sostenuti a titolo di canone per soluzioni di <i>cloud-computing</i> (<i>Tecnologia che consente di usufruire, tramite server remoto, di risorse software</i>), (per beni immateriali di cui all'Allegato B della L. 232/2016), limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.</p>
<p>Abrogazione dell'ACE</p>	<p>È stata abrogata l'ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che consentiva di portare in deduzione dal reddito d'impresa una quota dello stesso proporzionale agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2010.</p> <p>L'agevolazione esplica ancora i suoi effetti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, seppure con un coefficiente ulteriormente ridotto all'1,5%.</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Dal 2019 l'agevolazione è, invece, soppressa: sarà, però, ancora possibile utilizzare le eccedenze ACE formatesi sino al 2018.
<p>Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU</p>	<p>Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p>Analogamente, diviene deducibile, nella misura del 40%, l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Decorrenza</p> <p>In assenza di un'espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall'1.1.2019, vale a dire dal periodo d'imposta 2019 per i soggetti "solari".</p>
<p>Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura</p>	<p>Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori del regime di impresa.</p> <p>Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore.</p> <p>A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica):</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo). <p>Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva</p> <p>La proroga in argomento incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8% che era in vigore fino alla proroga del regime prevista per il 2018.</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota dell'11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell'1.1.2019; • l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-<i>bis</i>) del TUIR alla data dell'1.1.2019; • l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.
<p>Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni</p>	<p>Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene estesa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ad alcune locazioni di immobili commerciali; • viene modificata la misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta dal 2021. <p>Cedolare secca e immobili commerciali</p> <p>La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 ("Negozi o botteghe"); • di superficie non superiore a 600 metri quadrati. <p>Nel computo dei 600 metri quadrati che costituiscono il limite per l'applicabilità della cedolare secca non vanno computate le pertinenze che, però, accedono anche esse all'imposta sostitutiva se locate congiuntamente all'immobile principale.</p> <p>Anche la "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali in esame trova applicazione ai soli contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni; • produttivi di redditi fondiari. <p>Contratti stipulati nell'anno 2019</p> <p>La "nuova" cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dall'1.1.2019 al</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>31.12.2019). Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”, ma operante solo per contratti stipulati nel 2019. Tuttavia, si ritiene che la cedolare si estenda a tutta la durata contrattuale di tali locazioni.</p> <p>Invece, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. Anzi, a scopo antielusivo viene precisato che non possono accedere all'imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.</p> <p>Aliquota</p> <p>La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1, secondo la disciplina recata dall'art. 3 del DLgs. 23/2011, con aliquota del 21%. La base imponibile è costituita dall'intero canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019.</p> <p>Modifica della misura dell'acconto</p> <p>Viene modificata la misura dell'acconto della cedolare secca applicabile a partire dal 2021, che viene elevata al 100%, mentre rimane invariata la percentuale del 95% per il 2019 e per il 2020.</p> <p><i>La misura in questione non riguarda le sole locazioni di immobili commerciali, ma più in generale l'imposta dovuta su tutti i corrispettivi assoggettati alla cedolare secca.</i></p>
<p>Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Modifiche</p>	<p>Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p> <p>Misura differenziata in base alla tipologia di costi</p> <p>Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.</p> <p>In particolare, la misura del 50% si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; • i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti <i>start up</i> e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. <p>Tetto massimo</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.</p> <p>Spese per materiali e forniture</p> <p>L'agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.</p> <p>Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l'inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.</p> <p>Obblighi di certificazione</p> <p>L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.</p> <p>Relazione tecnica</p> <p>Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti "solari").</p> <p>Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti "solari").</p> <p>Norma interpretativa</p> <p>Con riferimento all'art. 3 co. 1-<i>bis</i> del DL 145/2013, viene disposto che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata</p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. <p>Ambito temporale</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti; • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p>Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. "Sport bonus")</p>	<p>Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta, di cui all'art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono accedere al credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche e gli enti non commerciali; • i soggetti titolari di reddito d'impresa. <p>Erogazioni liberali agevolabili</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Possono beneficiare dell'agevolazione le erogazioni liberali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in denaro; • effettuate nel 2019; • per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche; • anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Lo “<i>Sport bonus</i>” è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali; • nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p>Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici</p>	<p>Viene introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche; • gli enti non commerciali; • i titolari di reddito d'impresa. <p>Erogazioni liberali agevolabili</p> <p>Sono agevolabili le erogazioni liberali effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in denaro; • nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”); • per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e

Argomento	Descrizione
segue	<p>risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.</p>
<p>Contributo per l'acquisto di nuovi veicoli M1</p>	<p>Viene previsto un contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di biossido di carbonio (CO₂) fino a 70 g/km; • per gli acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021; • qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa. <p>Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratterebbe per l'acquirente di uno sconto sul prezzo).</p> <p>Misura del contributo</p> <p>La misura del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria; • è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 g/km. <p>Acquisto con rottamazione</p> <p>Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo sarà pari a:</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6.000,00 euro, se le emissioni di CO2 del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km; • 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km. <p>Acquisto senza rottamazione</p> <p>In assenza della rottamazione, il contributo sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.000,00 euro, con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km; • 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km. <p>Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici</p> <p>I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, senza che si applichino i limiti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.</p>
<p>Nuova imposta per i veicoli più inquinanti</p>	<p>Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta.</p> <p>Misura dell'imposta</p> <p>L'imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni di biossido di carbonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l'imposta è pari a 1.100,00 euro; • da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro; • da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro; • superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro.
<p>Contributo per l'acquisto e la rottamazione di moto</p>	<p>Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell'anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2.</p> <p>Misura del contributo</p> <p>Il contributo:</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2; • è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. <p>Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici</p> <p>I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d'imposta per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, • dell'IRPEF, • dell'IRES, • dell'IVA, <p>dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.</p>
<p>Riduzione della tassa automobilistica per le auto storiche</p>	<p>Viene ridotta del 50% la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni; • in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del DM 17.12.2009 e qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
<p>Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica</p>	<p>Inserendo l'art. 16-ter al DL 63/2013, viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 50% per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021; • relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW. <p>Aliquota e ripartizione della detrazione</p> <p>La nuova detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute; • è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro; • deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Argomento	Descrizione
<p>Imposta sostitutiva sui compensi dell'attività di lezioni private e ripetizioni</p>	<p>Viene istituita un'imposta sostitutiva, pari al 15%, sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La misura è riservata ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che svolgono l'attività di lezioni private e ripetizioni.</p> <p>I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.</p> <p>Imposizione sostitutiva</p> <p>I compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni sono tassati con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, versata entro i medesimi termini dell'IRPEF.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Il regime è operativo a decorrere dall'1.1.2019, ma un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità per l'esercizio dell'opzione per la tassazione ordinaria, nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva.</p>
<p>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazioni</p>	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esempio la sostituzione degli infissi) l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p> <p><i>Cogliamo l'occasione per ricordare che entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all'Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica (APE).</i></p>
<p>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga detrazione</p>	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>del TUIR.</p> <p>Si ricorda che per usufruire della detrazione è necessaria la trasmissione dei dati all'ENEA, che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.</p> <p>Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 (data di apertura del sito), il termine dei 90 giorni decorre dallo stesso 21 novembre, con scadenza, quindi, al 19 febbraio 2019.</p> <p>Cogliamo l'occasione per ricordare che lo Studio è a disposizione per seguire il Cliente nella preparazione e invio della pratica in oggetto.</p>
Proroga del c.d. "bonus mobili"	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).</p> <p>A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2018.</p>
Proroga del c.d. "bonus verde"	<p>È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Concessione gratuita di terreni a giovani imprenditori agricoli	<p>Viene prevista, a favore di determinati soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assegnazione a titolo gratuito di alcuni terreni agricoli statali o di proprietà di enti pubblici già destinati all'alienazione o alla locazione; • la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno concesso gratuitamente. <p>Immobili da assegnare</p> <p>Potranno essere oggetto di assegnazione gratuita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una quota del 50% dei terreni di cui all'art. 66 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1, ossia "terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti" ai sensi del DLgs. 85/2010 "nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio", come individuati dal DM 20.5.2014; • una quota del 50% dei terreni di cui all'art. 3 del DL 20.6.2017 n. 91,

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>ovvero i terreni agricoli abbandonati o incolti individuati dai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia affinché potessero essere dati in concessione a soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>I terreni agricoli in questione saranno assegnati gratuitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021; • società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%. <p>Viene specificato che, per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del Titolo I del DLgs. 21.4.2000 n. 185, il quale reca misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.</p> <p>Durata dell'assegnazione</p> <p>I terreni <i>in questione</i> saranno assegnati ai soggetti sopra individuati per un periodo non inferiore a 20 anni.</p> <p>Mutuo gratuito per l'acquisto della prima casa</p> <p>Viene previsto che ai nuclei familiari che accedono alla suddetta concessione di terreni sia concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000,00 euro, per la durata di 20 anni, a tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.</p> <p>Decreto attuativo</p> <p>I criteri e le modalità di attuazione delle misure sopra illustrate saranno definiti con decreto interministeriale.</p>
<p>Acquisti da parte di turisti stranieri - Utilizzo del contante</p>	<p>I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti in deroga al limite di 2.999,99 euro generalmente applicabile.</p> <p>In particolare, tale deroga è stata disposta per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), aventi residenza fuori dal

Argomento	Descrizione
segue	<p>territorio dello Stato italiano;</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate (art. 22 del DPR 633/72), e presso agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR 633/72). <p>In materia vengono apportate le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite al trasferimento di denaro contante in deroga alla regola generale è elevato da 10.000,00 a 15.000,00 euro; tale circostanza, in applicazione del principio del “<i>favor rei</i>”, dovrebbe rendere non punibili eventuali violazioni commesse per importi compresi fra 10.000,00 e 15.000,00 euro; • la deroga si applica anche ai cittadini di Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, in passato soggetti al limite ordinario di 2.999,99 euro.
Card cultura per i diciottenni	<p>Viene prorogata anche per il 2019 la <i>Card</i> cultura elettronica, destinata ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno; • che compiono 18 anni nel 2019. <p>L’uso del <i>bonus</i> cultura è previsto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; • l’acquisto di libri, musica registrata, titoli di accesso ai musei, a mostre e ad eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; • sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Incentivi giovani conducenti per il settore dell’autotrasporto	<p>Vengono previsti incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore dei giovani conducenti del settore dell’autotrasporto merci in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • età inferiore a 35 anni alla data dell’1.1.2019; • regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un’impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi attiva sul territorio italiano, regolarmente iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; • inquadramento con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizione”.

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>Assetto e misura degli incentivi</p> <p>Viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori incentivati, un rimborso del 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi; dal rimborso sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente; • alle imprese datrici di lavoro, una detrazione totale dall'IRES lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500,00 euro totali per ciascun periodo d'imposta. <p>Modalità di riconoscimento del rimborso</p> <p>Il rimborso è erogato da ciascuna impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, entro l'1.7.2019, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti sopra descritti. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro l'1.4.2019.</p>
<p>Aumento del buono asili nido</p>	<p>Viene previsto un aumento dell'importo del c.d. "buono asili nido", da 1.000,00 a 1.500,00 euro per il triennio 2019-2021. A decorrere dall'anno 2022 l'importo spettante sarà determinato in misura comunque non inferiore a 1.000,00 euro.</p> <p>Il contributo è corrisposto su base annua, parametrato a 11 mensilità, e può essere erogato:</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• sotto forma di “contributo asili nido”, per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;• o, in alternativa, a fini assistenziali, in caso di bambini fino a 3 anni affetti da gravi patologie croniche, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Cordiali saluti.

Studio Bacchin & Associati

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it

SEDE DI CRESpano DEL GRAPPA

VICOLO IV NOVEMBRE 14 • 31017 (TV) • TEL: 0423 538113
C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it